

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO

PARERE N. 7 DEL 04.03. 2010

POLIZZE ASSICURATIVE AMMINISTRATORI – QUALI SONO ESENTI E DEDUCIBILI

IL QUESITO

E' possibile avere un quadro delle problematiche fiscali connesse alla stipula di polizze assicurative morte, infortuni e rischi professionali con riferimento all'amministratore di una società? In particolare desidero conoscere l'eventuale assoggettamento a tassazione in capo a quest'ultimo e i criteri di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi da parte della società.

* * *

PREMESSA

Le problematiche connesse alla stipula di polizze assicurative, con riferimento ai collaboratori aziendali, sono assai variegate poiché dipendono della finalità della copertura assicurativa e dalle articolate modalità contrattuali predisposte dalle compagnie assicurative, peraltro in costante evoluzione nel tempo. Dal punto di vista normativo le problematiche sono contenute nell'ambito dell'articoli 6, 51 e 95 del Tuir.

Ad oggi abbiamo alcuni punti di riferimento costituiti da documenti di prassi ma più recentemente una sentenza della Corte di Cassazione ha messo in discussione alcune conclusioni cui era pervenuta la dottrina e la stessa amministrazione finanziaria.

POLIZZE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

Il sostenimento da parte della società di premi per assicurazioni contratte allo scopo di risarcire l'amministratore per eventuali infortuni e malattie professionali, sono deducibili senza limitazioni per la società stessa e non formano reddito all'amministratore. Tale conclusione è avvalorata dalla Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 67/E del 6 luglio 2001, laddove viene chiarito che i premi corrisposti per l'assicurazione dei lavoratori parasubordinati in ottemperanza alle

disposizioni contenute nel Decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38 hanno la natura di contributo assistenziale in quanto volte a garantire il lavoratore parasubordinato nell'ipotesi di infortunio o malattia. La predetta Circolare, peraltro, fa presente che, come chiarito per i lavoratori dipendenti con la circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, anche i premi relativi ad assicurazioni per infortuni e malattie professionali non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore parasubordinato.

POLIZZE RISCHIO AZIONI DI RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'AMMINISTRATORE

I premi assicurativi corrisposti per la stipula di polizze volte a garantire la copertura delle perdite di carattere patrimoniale che gli amministratori (e i dipendenti della società) dovessero subire in seguito ad azioni di responsabilità civile intentate - nei loro confronti o direttamente nei confronti della società - da soggetti terzi lesi da atti compiuti dagli stessi amministratori (o dipendenti) nell'esercizio dei loro incarichi e funzioni, sono deducibili per la società e non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei soggetti beneficiari.

Le motivazioni che portano a ritenere deducibile le polizze contro il rischio di azioni di responsabilità, risiedono nell'interesse dell'azienda alla stipula di dette polizze: la tranquillità psicologica di tali soggetti è, infatti, una condizione essenziale affinché l'attività manageriale sia efficace, senza essere frenata dal timore di dover rispondere con il proprio patrimonio di eventuali danni connessi ad un'attività da cui ha tratto beneficio l'azienda.

Fanno, tuttavia, eccezione (dunque concorrono a formare il reddito dell'amministratore) le polizze che coprono anche gli atti dolosi o fraudolenti commessi dall'amministratore (o dipendente), ovvero polizze che risarciscano gli assicurati nonostante questi abbiano ottenuto profitti o vantaggi personali o abbiano ricevuto compensi cui non avevano diritto.

Tali conclusioni sono rinvenibili nella Risoluzione ministeriale n. 178/E del 9 settembre 2003. Detta risoluzione non chiarisce se tale ultima tipologia di polizza sia o meno deducibile per la società, tuttavia è da ritenersi che la risposta debba essere negativa posto che la società non sembra poter avere un interesse a coprire il proprio amministratore da un rischio riferito all'operato del medesimo che si genera per un suo tornaconto personale.

Si deve giungere però a conclusioni diverse nell'improbabile caso in cui la polizza dovesse coprire la società (e non l'amministratore) da detti rischi patrimoniali, anche derivanti da atti posti in essere dall'amministratore per fini personali o comunque con dolo o frode.

POLIZZE INFORTUNI EXTRA PROFESSIONALI E CAUSA MORTE

Circa le polizze per la copertura dei rischi per infortuni extraprofessionali ovvero per morte o invalidità dell'amministratore, laddove il beneficiario dovesse essere il lavoratore o i suoi eredi, il premio forma senz'altro reddito al lavoratore come retribuzione in natura e il costo è interamente deducibile per il datore.

Ciò detto occorre premettere che l'Agenzia delle entrate nella Circolare n. 55 del 4 marzo 1999, ha affermato che, in assenza di una specifica previsione normativa, il trattamento del premio volto a costituire in capo al datore le somme necessarie per risarcire il danno al lavoratore, deve essere desunto dai principi generali che presiedono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente e, con espresso richiamo ai contributi versati per finalità di assistenza sociale, ha precisato che:

- l'importo dei predetti contributi a carico del dipendente non riduce il reddito assoggettabile a tassazione in capo al dipendente stesso ai sensi dell'art. 48 (ora 51), comma 2, lett. a), del Tuir;
- per quelli versati dal datore di lavoro è necessario distinguere il titolo in base al quale il versamento è effettuato.

A tale ultimo riguardo vengono formulate due ipotesi:

1. se il versamento da parte del datore di lavoro discende da un obbligo derivante da contratto, accordo o regolamento aziendale, i contributi costituiscono elemento della retribuzione e quindi concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;
2. se, diversamente, il contratto si limita a prevedere l'obbligo del datore di lavoro a corrispondere trattamenti assistenziali senza precisare le modalità attraverso le quali si realizza tale adempimento, egli potrà attendere il momento in cui si verifica l'evento (ad esempio, la premorienza) e pagare con propri fondi i trattamenti integrativi, ovvero stipulare una polizza con un'impresa di assicurazione o associarsi ad ente o cassa versando premi o contributi affinché, nel momento in cui si verifica l'evento, detti soggetti provvedano a fornirgli i mezzi per adempiere all'obbligo contrattuale, ovvero a pagare direttamente il dipendente.

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che i premi versati, che pure restano ovviamente deducibili ai fini della determinazione del reddito d'impresa dell'azienda, non concorrono a formare il reddito del dipendente, nella considerazione che la stipula della polizza o l'adesione ad una cassa o ad un ente risponde all'esclusivo interesse del datore di lavoro di rimanere indenne dal rischio di dover pagare con fondi propri le indennità di cui trattasi.

Pertanto, l'intassabilità nei confronti del dipendente dei premi versati dal datore di lavoro deve essere verificata avendo riguardo alle risultanze del contratto, accordo o regolamento aziendale; in particolare, occorre accertare che da tali atti risulti unicamente l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere trattamenti assistenziali e non anche le modalità attraverso le quali egli deve adempiere.

Quanto al trattamento fiscale dell'indennità erogata al dipendente o ai suoi aventi diritto in dipendenza di invalidità permanente o di morte, l'Agenzia afferma che, per effetto dell'art. 6, comma 2, del Tuir, tale indennità non costituisce fattispecie reddituale a motivo della sua funzione risarcitoria

Tuttavia, sul punto va ulteriormente rappresentato che l'Agenzia delle entrate, con la successiva Risoluzione n. 200 del 4 dicembre 2001, nel rispondere ad un interpello, senza entrare nel merito della deducibilità o meno per il datore, ha fatto presente che laddove la polizza causa morte o invalidità del lavoratore preveda che il risarcimento vada alla società, se quest'ultima devolve poi il risarcimento alla vittima o ai suoi familiari, esso è tassato in capo a questi ultimi posto che l'articolo 48 del Tuir (oggi articolo 51) prevede che *"Ai fini del trattamento tributario trova applicazione l'articolo 48, comma 1, del TUIR, secondo il quale "il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro"*.

Circa la deducibilità da parte del datore di lavoro dei premi assicurativi dovuti alla compagnia per infortuni del personale con qualifica di dirigente, di impiegato e di quadro, la Cassazione con la recentissima sentenza n. 28004 del 30 dicembre 2009 (emessa il 10 novembre 2009) ha stabilito che non possono essere dedotti, ex art. 75 comma 5 (oggi articolo 109), DPR n. 917/1986, dal reddito d'impresa in quanto pur se inerenti alla gestione dell'impresa, non sono diretti alla produzione di reddito, né sono spese poste a vantaggio dei lavoratori come i costi per assicurazione prevista da norma cogente (nel caso di specie l'obbligo dell'assicurazione era previsto solo da un accordo sindacale), rimanendo, al verificarsi dell'evento assicurato, il risarcimento di esclusiva spettanza della società.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Tale conclusione della Cassazione introduce un innovativo e opinabile criterio in base al quale il costo per essere deducibile deve essere diretto alla produzione del reddito. Premesso che è più che consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui l'inerenza del costo non si valuta con

la circostanza che esso possa produrre ricavi, ma con il fatto che sia riferibile all'attività svolta, la Corte in questo caso nell'ammettere che il costo è "inerente alla gestione dell'impresa" introduce l'innovativo principio che la deducibilità del medesimo dipende tuttavia dal suo concorso al reddito. Orbene il reddito è costituito, come noto, dalla differenza tra ricavi imponibili e costi deducibili, dunque non si comprende come il costo che è stato riconosciuto come inerente non concorra alla formazione del reddito. Che detto costo sia è inerente è pacifico poiché così riconosciuto dalla stessa Corte che la società ne ha un diretto interesse in relazione all'attività svolta dal momento che la morte o l'invalidità del lavoratore crea una turbativa che comporta disfunzioni organizzative e diseconomie. Peraltro, laddove il premio assicurativo non dovesse essere deducibile per la società, allora il risarcimento assicurativo ottenuto dalla società stessa non concorrerebbe a formare il suo reddito come sopravvenienza attiva di cui all'articolo 88 del Tuir. Di ciò si dubita.

RIFERIMENTI NORMATIVI

DPR n. 917/86 – articolo 6, 51 , 95, 109
Decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38

RIFERIMENTI DI PRASSI

Risoluzione n. 200 del 4 dicembre 2001; Circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997; Circolare n. 55 del 4 marzo 1999; Circolare n. 67/E del 6 luglio 2001; Risoluzione n. 178/E del 9 settembre 2003.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Cassazione sentenza n. 28004 del 30 dicembre 2009 (emessa il 10 novembre 2009)

Fondazione Studi
IL PRESIDENTE
Rosario De Luca

